

Sent. N. 114/2024

REPVBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del cons.
Anna Bombino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n.80084/PC del registro di
Segreteria promosso dal sig. XX, nato a
omissis il omissis e residente a omissis in Via
omissis cod. Fisc. omissis,
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Orsini cod. e
presso il suo studio elett.te domiciliato, in Roma,
Via F.lli Rosselli n. 2;
contro il Ministero dell'Interno -Dipartimento di
Pubblica Sicurezza- in persona del legale rapp.te pro
- tempore, dom.to presso l'Avv.ra Gen.le dello Stato,
via dei Portoghesi n. 12, Roma;
avverso il Decreto n. 0939/22 emesso dal Ministero
dell'Interno;
Uditi, alla udienza del 13 marzo 2024, con
l'assistenza del segretario dott. Federica Sperapani,
il cons. Relatore Anna Bombino, l'avv. Orsini Mario
per il ricorrente; non rappresentata
l'Amministrazione resistente.
Esaminato il ricorso e tutti i documenti di causa;
Ritenuto in

FATTO

1.Il ricorrente appartenente alla Polizia di Stato
dal 1987 , con mansioni di Addetto di "Conducente a
disposizione", in congedo dall'1.7.2022 per limiti

di età, ha proposto ricorso avverso il Decreto n. 0939/22N , emesso dal Ministero dell'Interno con cui è stata respinta la domanda presentata in servizio, in data 28.10.2016, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della seguente infermità: "Spondiloartrosi Cervico-Lombare con Discopatie Cervicali e Protrusioni discali L4-L5, L5-S1, a medio impegno funzionale".

Con Verbale n° RM120005429 del 14/12/2020 la CMO ha riconosciuto le patologie di cui è affetto il ricorrente, ascrivendole all' 8/A cat. Tab. A.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell'Adunanza n° 2758 del 02/03/2022, ha espresso parere negativo n. 705102023 del 02/03/2022

escludendo il nesso di dipendenza causale tra le suddette patologie e il servizio prestato presso la Polizia di Stato.

L'Amministrazione resistente ha recepito il giudizio negativo espresso dal Comitato di verifica respingendo l'istanza presentata dal ricorrente in data 28.10.2016.

Cio posto, il ricorrente ha mosso varie censure al parere medico-legale espresso dal Comitato di Verifica ritenendo superficiale, erronea ed incongrua la valutazione delle patologie contratte rispetto al lavoro svolto, evidenziando che l'insorgenza delle discopatie "Spondiloartrosi Cervico-Lombare con Discopatie Cervicali e Protrusioni discali L4-L5, L5-S1, a medio impegno funzionale" è conseguenza degli eventi traumatici connessi al servizio di scorta svolto per lungo tempo, sia in auto che in moto, e comunque i

provvedimenti adottati appaiono incongruamente motivati.

A sostegno delle sue argomentazioni ha prodotto la perizia legale redatta dal consulente medico di parte dott. Rinallo.

In punto di diritto, il ricorrente riteneva ammissibile l'azione giudiziale volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità pur se richiesta in via amministrativa ai fini dell'equo indennizzo sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza contabile e dalla Cass. SS.UU. n. 4325/14.

Ha ritenuto ammissibile il ricorso sotto il profilo della giurisdizione del Giudice delle pensioni in tutte le ipotesi in cui è chiesto l'accertamento in sede giudiziale ai fini pensionistici, sia pure futuri, della dipendenza da causa di servizio di un'infermità, indipendentemente dal fatto che si sia chiesto agli stessi fini in sede amministrativa e, dunque, anche nel caso in cui la domanda di dipendenza da causa di servizio sia stata presentata da sola o accompagnata da domanda di causa di servizio per l'ottenimento del solo equo indennizzo, valendo tale accertamento anche ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata.

Ha escluso ogni rilevanza, in casi come quello che ci occupa, alla presentazione in sede amministrativa di una specifica istanza anche pensionistica, posto che l'Amministrazione s'è già pronunciata con esito negativo sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciate ed in ogni caso l'interesse agitato in giudizio è il solo accertamento della

dipendenza causale dell'infermità, al fine di scegliere , a tempo debito , se attivare o meno il procedimento diretto al conseguimento della pensione di privilegio .

Ha censurato il parere del Comitato sotto il profilo motivazionale in dissenso alle considerazioni mediche della CMO.

Conclusivamente, il ricorrente ha chiesto l'accertamento della dipendenza causale tra l'infermità: " Spondiloartrosi Cervico-Lombare con Discopatie Cervicali e Protrusioni discali L4-L5, L5-S1, a medio impegno funzionale" sofferta dall'istante, ed ascrivibile cumulativamente alla VIII Categoria Tab.A. ai fini dell'attribuzione del diritto di pensione privilegiata quale presupposto per far valere il diritto a fruire del trattamento di pensione di privilegio al momento del pensionamento. In via istruttoria, ha chiesto la nomina del CTU medico-legale al fine di accertare la dipendenza da causa di servizio della patologia accertata e il servizio prestato presso la Polizia di Stato e la loro ascrivibilità a tabella. Con vittoria delle spese e competenze di causa da distrarsi in favore del difensore antistatario.

2. Con memoria del 1.3.2024 si è costituito il Ministero dell'Interno ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per varie ragioni. Il ricorrente ha presentato l'istanza quando era ancora in servizio, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata esclusi altri benefici connessi (equo indennizzo e/o pensione privilegiata).

Con il ricorso il ricorrente, ha chiesto di " percepire la Pensione Privilegiata, come già attribuito da processo verbale rilasciato dalla Commissione medico Ospedaliera di Roma, quale presupposto per far valere il diritto a fruire del trattamento di pensione di privilegio al momento del pensionamento", ma in realtà la CMO non ha espresso alcuna ascrivibilità della patologia ai fini di una futura ed eventuale concessione del trattamento di privilegio, anche perchè l'istanza del 25.10.2016 contiene l'accertamento della patologia e l'iscrivibilità ai fini dell'E.I. Pertanto, ciò comporta che il ricorrente avrebbe dovuto presentare la relativa istanza per il conseguimento della pensione di privilegio al competente Ente previdenziale deputato all'emissione della determinazione pensionistica.

Pur richiamando la pronuncia della Cassazione SS., n. 4325/2014 affermativa della giurisdizione di questa Corte per le istanze di accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie contratte dal dipendente a causa del servizio, presentate in attività di servizio, sebbene ai fini del futuro beneficio pensionistico di privilegio nonchè la pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 12/23/QM secondo cui: "è ammissibile, ai sensi dell'art. 153, c.1 lett b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza di causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale

dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio - ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito - e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata'', la difesa ha ribadito la necessità dell'istanza amministrativa tesa al riconoscimento della pensione privilegiata non potendo assumere rilevanza il solo diniego amministrativo del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dall'interessato e dell'equo indennizzo, materia peraltro sulla quale non sussiste la giurisdizione di codesta Corte. Nel caso di specie il ricorrente non ha avviato il dovuto procedimento amministrativo teso al riconoscimento della pensione privilegiata all'atto del proprio collocamento a riposo. Nel merito, ha confermato la legittimità del provvedimento emesso sulla base dei pareri emessi dagli organi sanitari.

Ha chiesto il rigetto del ricorso per inammissibilità e nel merito, per infondatezza, con vittoria delle spese.

Nell'eventualità di accoglimento del ricorso e di riconoscimento della dipendenza da c.s. della patologia, la concessione del diritto di pensione privilegiata sarà disposta solo dietro presentazione della domanda dell'interessato.

Alla udienza odierna l'avv. Orsini ha contestato gli esiti delle valutazioni medico legali espressi dagli organi intervenuti nei procedimenti e chiesto una verifica delle patologie contratte dal ricorrente. Ha affermato in ogni caso l'ammissibilità

della domanda.

La causa è passata in decisione con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio ha ad oggetto il diritto del ricorrente, quale ex appartenente alla Polizia di Stato in congedo (1.7.2022) al riconoscimento della dipendenza da c.s. "Spondiloartrosi Cervico-Lombare con Discopatie Cervicali e Protrusioni discali L4-L5, L5-S1, a medio impegno funziomale" ,ascritta categoria 8^a Tab. A, quale presupposto per far valere il diritto a fruire del trattamento di pensione di privilegio al momento del pensionamento.

2. Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa di pensione privilegiata avanzata dall'Amministrazione resistente, in quanto la stessa Corte di cassazione ha comunque statuito che spetta al Giudice contabile verificare, ai fini dell'ammissibilità della domanda, l'esistenza di un interesse sostanziale al trattamento pensionistico e il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dallo specifico regime processuale del giudizio pensionistico dinanzi a questa Corte dei conti.

3. L'odierno ricorrente alla data del deposito del ricorso introduttivo (10.7.2023) risulta essere già in pensione essendo cessato dal servizio in data 1.7.2022 e collocato in quiescenza per limiti d'età. Dagli atti è emerso in modo incontestato che il ricorrente non ha presentato alcuna domanda

amministrativa di pensione privilegiata, non in servizio essendo provato che la domanda del 25.10.2016 è rivolta all'accertamento della patologia del dipendente e all'iscrivibilità della stessa, ai fini dell'E.I. Il Comitato di verifica ha espresso parere negativo n. 705102023 del 02/03/2022 escludendo il nesso di dipendenza causale tra le patologie e il servizio prestato presso la Polizia di Stato. Tale giudizio è stato recepito nel decreto 939/22 del 9.5.2022, oggetto di gravame.

Dopo il collocamento a riposo, nulla ha chiesto il ricorrente all'Amministrazione in merito alla concessione della pensione privilegiata ma ha presentato l'odierno ricorso, in data 10.7.2023, avverso il decreto 939/22 del 9.5.2022, che come più volte detto, ha respinto la domanda del 25.10.2016 volta al riconoscimento della dipendenza da c.s. della patologia, finalizzata all'E.I., utilizzando i provvedimenti impugnati per finalità di cui sono privi.

4.Ciò posto, occorre rilevare che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 167 comma 2 che prevede per il soggetto cessato dal servizio la presentazione della domanda amministrativa di pensione privilegiata all'ex Amministrazione datoriale che è chiamata a pronunciarsi su tutti i presupposti previsti dalla legge.

E' palese che il ricorso va ritenuto inammissibile per violazione dell'art. 167, c 2 DPR 1092/73 e dell'art. 153 c.3 lett. B) D. lgs 174/2016 a norma del quale i ricorsi sono inammissibili quando "si propongono domanda sulla quali non si sia proceduto

in via amministrativa".

La mancanza della previa domanda amministrativa appare preclusiva al riconoscimento, direttamente in via giudiziale, della causa di servizio per le infermità lamentate ai fini della pensione privilegiata. Tale affermazione non appare superata dalla recente sentenza 12/23/QM/ delle SS.RR. alla quale è stata deferita la seguente questione : "se sia o no ammissibile, ai sensi dell'art. 153, c. 1 lett. B) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico privilegiato-ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito-e non abbia tuttavia presentato domanda di pensione privilegiata".

Il caso sottoposto alle SS.RR. riguarda la ammissibilità della domanda giudiziale di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio proposta dal militare o assimilato ancora in servizio attivo in funzione della futura attribuzione della pensione privilegiata, posto il diniego amministrativo sulla domanda di causa di servizio. Le SS.RR. hanno enunciato il seguente principio di diritto: "è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. B) c.g.c. ,un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede

amministrativa, domanda in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del future trattamento pensionistico di privilegio -ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito- e non abbia tuttavia presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata" (Corte conti SS.RR. sent. 12/23/QM/Pres).

Le SS.RR. hanno quindi riconosciuto al militare ancora in servizio a cui sia stato negato in via amministrativa il riconoscimento di una causa di servizio dell'infermità di cui è affetto, di avere una tutela giudiziale immediata senza alcuna violazione dell'art. 153 c. 1 lett.b) del c.g.c. al fine di evitare un consolidamento di un giudizio amministrativo "destinato a riverberarsi sulla (necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio.

Tale necessità di preservare la futura possibilità di prova dei fatti in funzione della futura pensione privilegiata non sussiste nel caso di militare che, come il ricorrente, risulti in quiescenza ed attivi un ricorso giudiziale avverso il diniego amministrativo espresso sulla domanda amministrativa presentata in servizio dal ricorrente al fine della corresponsione dell'equo indennizzo, senza presentare invece, dopo il congedo, una domanda amministrativa di pensione privilegiata.

5.Conclusivamente, alla luce della considerazioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 153, c. 1 lett. B

c.g.c. e dell'art. 167 c. 2 DPR 1092/73.

6. Le spese sono compensate, ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.g.c..

Nulla per le spese di giudizio attesa la gratuità delle cause previdenziali

PQM

La Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese;
- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2024

Il GUP

Anna Bombino

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.03.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA